

“AVIOCLUB CHIUSDINO”

Associazione Sportiva Dilettantistica

STATUTO

Art. 1 - Denominazione e sede

E' costituita un'Associazione denominata “Avioclub Chiusdino – Aviosuperficie - Associazione Sportiva Dilettantistica – ubicata nel territorio del Comune di Chiusdino, Provincia di Siena, in seguito per brevità chiamato Club.

Il Club è ente di diritto privato, libero ed apartitico e si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro anche indiretto, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo. Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci; le cariche all'interno dei suddetti organi sociali vengono attribuite dal rispettivo organo. Tutti i membri di organi sociali devono essere soci.

Il Club svolge la sua attività di promozione sportiva, sotto meglio specificata, in ambito nazionale ed internazionale.

Nello svolgimento di tali attività il Club non potrà prevedere, né effettuare, anche in modo indiretto, distribuzione di utili, di avanzi di gestione, di fondi, di riserve e di eventuale capitale.

Il Club si impegna ad avere e mantenere i requisiti richiesti per associarsi ad enti riconosciuti di cui conosce ed approva lo Statuto e condivide finalità, progetti e programmi operativi. Inoltre si obbliga a conformarsi alle norme e direttive del Coni. La durata della associazione è illimitata.

Art. 2 – Scopi e finalità

Il Club è apolitico e opera in maniera specifica, con prestazioni non occasionali di volontariato per fini di solidarietà sociale. Esso ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportiva, turistica e culturale connessa alla pratica della specialità sportiva aeronautica allo scopo di praticare la disciplina del volo da diporto e sportivo con apparecchi provvisti (e privi) di motore; favorire la conoscenza, la solidarietà e lo scambio di informazioni tra i piloti e i simpatizzanti del volo, con promozione di qualsiasi manifestazione idonea agli scopi sociali; favorire la diffusione della cultura aeronautica da diporto; essere di stimolo alle istituzioni da cui dipendono le attività aeronautiche per la promozione delle stesse, collaborando con esse mediante idee e progetti atti a diffondere ed alimentare la cultura aeronautica da diporto. In particolare deve perseguire

nel quadro delle suddette attività la formazione di una coscienza aeronautica nella gioventù. In collaborazione con le autorità locali, promuove tutte quelle iniziative atte a sviluppare l'attività e la sicurezza del volo, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale, mediante la gestione di ogni forma di attività sportiva, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della specialità del volo ed aeronautico. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della specialità e ricevere in esercenza velivoli ricoverati all'interno dell'hangar dell'associazione.

A tal fine l'Associazione potrà:

- a) Organizzare e/o partecipare a eventi di carattere aeronautico, raduni, manifestazione, gare e promozione sociale anche mediante l'introduzione al volo delle persone che hanno intenzione di avvicinarsi al mondo aeronautico ;
- b) Organizzare corsi, seminari, convegni riguardanti temi di carattere aeronautico e della sicurezza del volo;
- c) Partecipare e cooperare ad esercitazioni ed eventi che interessano la pubblica sicurezza, la protezione e difesa civile. Con separato atto i soci fondatori, ed eventuali futuri associati, si impegnano a dare la loro disponibilità, con mezzi aerei, per interventi a servizio della protezione civile.
- d) Acquistare e/o acquisire, beni e servizi anche in locazione e/o comodato d'uso, come: beni immobili, mobili registrati e non, Aviosuperfici, velivoli, macchine, attrezzature, carburanti, lubrificanti, strumentazioni, arredi e materiali inventariabili e non, nonché allestire locali adeguati allo scopo sociale ed ogni quanto altro utile alla realizzazione della finalità del Club. L'uso del velivolo acquisito, in esercenza o in comodato d'uso, per finalità di sviluppo e diffusione di attività sportiva connessa alla pratica della specialità aeronautica, è a disposizione dell'associazione ed ai soci che abbiano i requisiti aereonautici ai sensi del dpr.133 del 09.07.2010 e/o altre Leggi che la disciplinano, per l'utilizzo del mezzo, previo intesa con il proprietario e/o gestore.

Il Club non potrà svolgere attività diverse da quelle indicate nel presente articolo, ad eccezione di quelle direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative dello stesso.

Gli aderenti dell'associazione prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro, dipendente o autonomo.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive e a tutte le disposizioni dell'Aero Club d'Italia e s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti dell'Aero Club d'Italia stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

L'associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri iscritti tesserati al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

Art. 3 - Domanda di ammissione soci

Possono far parte dell'associazione, in numero illimitato, tutti coloro che si riconoscono nello Statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati. La richiesta di adesione per socio ordinario va indirizzata al Presidente che la sottoporrà al vaglio del Consiglio direttivo che confermerà o rigetterà la richiesta, motivandola. Le domande dei soci sostenitori vanno indirizzate al Presidente che provvederà, senza altre formalità, all'iscrizione nel registro dei soci previa verifica dell'avvenuto versamento della quota associativa.

Contro la decisione del Consiglio Direttivo è ammesso ricorso all'assemblea generale.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'associazione.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

La quota associativa non è rimborsabile, è intrasmissibile e non è rivalutabile

I Soci ordinari e fondatori dell'Avioclub Chiusdino, con separato atto potranno chiedere di essere inseriti nella lista dei Volontari del Servizio Aereo di Protezione Civile, il cui inserimento sarà oggetto di valutazione del Presidente, sentito il parere del Consiglio, tenuto conto delle capacità tecniche operative del socio richiedente.

I soci dell'associazione sportiva "Avioclub Chiusdino" sono distinti nelle seguenti categorie:

- Fondatori
- Onorari
- Ordinari
- Sostenitori

Fondatori: Sono soci fondatori coloro che intervengono all'atto costitutivo dell'associazione "Avioclub Chiusdino" indicati nell'atto del 01 febbraio 2007. Questi possono partecipare alle assemblee e sono eleggibili alle cariche sociali.

Onorari: Sono soci onorari coloro che, per eminenti meriti personali, vengono ammessi tali dall'assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. Essi non sono tenuti al pagamento della quota associativa. Essi possono partecipare alle assemblee senza diritto di voto e non sono eleggibili alle cariche sociali.

Ordinari: Sono soci ordinari coloro che abbiano compiuto la maggiore età e che versano la quota associativa; hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali ed hanno l'obbligo di contribuire alle necessità anche materiali dell'associazione.

Sostenitori: Sono soci sostenitori coloro che in armonia con lo statuto possono partecipare alla vita associativa sia ludica che promozionale dell'associazione e che versano la quota associativa. Essi possono partecipare, su espressa richiesta, alle assemblee con diritto di parola senza diritto di voto e non sono eleggibili alle cariche sociali.

Art. 4 – Diritti dei soci

I soci hanno diritto a frequentare i locali dell'associazione e a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti. Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera almeno cinque giorni prima dello svolgimento della stessa.

I soci minorenni acquisiscono il diritto all'elettorato attivo e passivo alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 5. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 5 - Decadenza dei soci

La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- mancato pagamento della quota sociale per una annualità;
- dimissioni;
- mancato rinnovo della tessera entro il 31 gennaio;
- espulsione per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; per danni morali e materiali arrecati all'associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione.
- per mancata osservanza delle regole della sicurezza del volo.

Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci.

Il provvedimento di espulsione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea. L'associato radiato non può essere più ammesso.

Art. 6 – Organi sociali

Gli Organi Sociali del Club sono:

- L'Assemblea generale dei Soci;
- Il Presidente;
- Il Consiglio Direttivo.

Art. 7 - Assemblea

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

La convocazione dell'assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio direttivo da almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio direttivo.

L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Art. 8 - Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni con le modalità indicate nell'articolo 3 dello statuto.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Art. 9 - Compiti dell'assemblea

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, posta elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno.

L'assemblea deve essere convocata dal Presidente tramite richiesta del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'esame del bilancio preventivo.

Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati nelle forme ritenute più idonee dal Consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

Art. 10 - Validità assembleare

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda

convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice sulle questioni poste all'ordine del giorno. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto.

Qualora si debba decidere per lo scioglimento della associazione il Consiglio Direttivo dovrà convocare un'assemblea straordinaria e sarà necessario sia in prima che in seconda convocazione il voto favorevole di almeno i 4/5 dei soci presenti.

Art. 11 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal Presidente tramite richiesta del Consiglio Direttivo con lettera spedita ai soci almeno 15 giorni prima dell'adunanza.

L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

Art. 12 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri che viene stabilito dall'assemblea da 5 persone fino ad un massimo di nove e risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità di preferenze risulta eletto il più anziano d'iscrizione dell'associazione ed in caso di ulteriore parità il più anziano di età. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa disciplina sportiva dilettantistica, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo

stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con nelle forme ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Art. 13 – Dimissioni

Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso del mandato venissero a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvederà alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 14 - Convocazione Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta in forma scritta da almeno tre Consiglieri o quanto statutariamente previsto.

Art. 15 - Compiti del Consiglio Direttivo

E' di pertinenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei soci o di altri organi e comunque sia di ordinaria amministrazione. In particolare e tra gli altri sono compiti del Consiglio direttivo:

- deliberare sulle domande di ammissione dei soci ordinari;
- redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno;
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- adottare i provvedimenti di espulsione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Art. 16 - Il Presidente

Il Presidente, eletto dall'assemblea, dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza e rappresenta la Sezione Aerea di Protezione Civile .-

I compiti principali del Presidente sono:

- rappresentare l'associazione di fronte a terzi e stare in giudizio per conto della stessa;
- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio direttivo;
- deliberare spese in nome e per conto dell'associazione al di fuori di quanto stabilito dall'assemblea e dal Consiglio direttivo per un importo massimo deciso ogni anno dall'Assemblea ordinaria;
- deliberare entro i limiti suddetti su tutte le questioni che per legge o per statuto non siano di competenza dell'assemblea dei soci o del Consiglio direttivo o di altro organo dell'associazione o quanto statutariamente previsto.

Art. 17 - Il Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art. 18 - Il Segretario

Il Segretario dà esecuzioni alle delibere del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni e si incarica della tenuta dei registri dei soci e dei verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo che ogni socio ha diritto di consultare.-

Art. 19 - Il Tesoriere

Il tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo. Esso è delegato alla cura del conto corrente ed è autorizzato unitamente al Presidente ai prelievi in denaro ed alle operazioni bancarie richieste.

Art. - 20 Il rendiconto

Il Consiglio direttivo redige il rendiconto economico-finanziario dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare entro il 30 aprile di ogni anno. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la situazione economico-finanziaria

dell'associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico - finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Copia del rendiconto deve essere messo a disposizione di tutti gli associati.

Art. 21 - Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 22 – Patrimonio

Le entrate della associazione sono costituite da:

- contributi dei soci;
- contributi di privati;
- contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni o lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Il patrimonio sociale (indivisibile) è costituito da:

- beni mobili e immobili;
- donazioni, lasciti o successioni.

Art. 23 – Distribuzione di utili

Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita della associazione.

Art. 24 – Sezioni

L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 25 – Scioglimento

L'Associazione non potrà sciogliersi che per decisione di una assemblea straordinaria appositamente convocata dal Consiglio direttivo la quale dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio esistente, dedotte le passività, a favore di organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore. L'assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

Art. 26 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei Regolamenti della Federazione sportiva Nazionale a cui l'associazione è affiliata o decide l'assemblea ai sensi delle leggi vigenti e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.